Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 febbraio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **965.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte bizantina e dell'Europa orientale;
Storia dell'arte dell'Europa settentrionale (Fiandre, Olanda, Francia, Germania e paesi danubiani);
Storia dell'arte della penisola iberica;
Storia dell'architettura;
Archeologia medioevale;
Storia della tradizione classica nell'arte europea;
Sociologia dell'arte;
Etnomusicologia;
Musicologia comparata;
Paleografia musicale;
Storia della critica musicale;
Storia dello spettacolo;
Storia contemporanea;
Storia del mondo islamico;
Storia dei paesi afro-asiatici;
Storia dell'agricoltura;
Storia delle istituzioni politiche;
Sociologia.

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della pedagogia;
Tecnologie educative e didattiche;
Psicologia dell'età evolutiva;

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

Chimica dei composti eterociclici;
Chimica analitica clinica;
Elementi di fisiopatologia;
Impianti per laboratori galenici;
Zoologia e parassitologia;
Calcoli statistici applicati alla biologia;
Farmacologia molecolare;
Farmacologia applicata.

Gli articoli da 96 a 109 relativi alla scuola per l'assistenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 96. — Nella facoltà di giurisprudenza con corso di laurea in scienze politiche dell'Università di Siena è istituita una « Scuola per assistenti sociali ».

La scuola ha per fine la formazione professionale di assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali integrati da un sistema permanente di seminari interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni.

La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.

Art. 97. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica, o scientifica, o di abilitazione degli istituti magistrali o di istituti secondari superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso.

Art. 98. — La scuola gode di autonomia agli effetti didattici.

Art. 99. — Il consiglio della scuola è composto dal preside della facoltà di giurisprudenza, dal direttore della scuola e dai docenti della scuola che siano incaricati dell'insegnamento delle discipline previste dal piano di studi.

Il consiglio:

a) delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relative alla scuola;

b) propone al rettore il direttore della scuola da scegliersi fra i docenti di ruolo dei corsi di giurisprudenza e di scienze politiche.

Art. 100. — Il direttore è nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola. Egli presiede il consiglio dei professori della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario e quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo.

Art. 101. — I docenti sono proposti dal consiglio della scuola alla facoltà di giurisprudenza che provvede a sua volta a proporli al senato accademico ed al consiglio di amministrazione dell'università.

I docenti degli insegnamenti professionali svolgono anche l'attività di coordinamento e di assistenza ai seminari, ai tirocini, ed alle esercitazioni professionali.

Art. 102. — Il corso di studio per il conseguimento del titolo di assistente sociale ha la durata di tre anni.

Lo svolgimento delle lezioni e degli esami è regolato dal calendario accademico.

Art. 103. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

1) Istituzioni di servizio sociale;
2) Metodologia del servizio sociale;
3) Servizio sociale e politica sociale;
4) Amministrazione e organizzazione dei servizi sociali;
5) Metodologia della ricerca sociale;
6) Sociologia e antropologia culturale;
7) Psicologia;
8) Psicologia differenziale ed applicata;
9) Psicologia sociale;
10) Elementi di diritto pubblico (semestrale);
11) Elementi di diritto privato (semestrale);
12) Legislazione sociale;
13) Economia politica e politica economica;
14) Statistica;
15) Elementi di biologia e fisiologia;
16) Igiene e medicina sociale.

Lo studente deve sciegliersi altri quattro insegnamenti tra quelli annualmente indicati dal consiglio della scuola nell'ambito di quelli della facoltà di giurisprudenza e delle altre facoltà dell'Università di Siena.

I seminari interdisciplinari di studio sono svolti nei primi due anni di corso e lo studente deve seguirne uno per ogni anno; la durata media è di 5 mesi.

I tirocini sono svolti nel secondo e terzo anno di corso e lo studente deve svolgerne uno per anno, la durata media è di un anno accademico.

Le esercitazioni professionali si svolgono nell'ambito di singoli insegnamenti e tra gruppi interdisciplinari.

Art. 104. — Per essere ammessi agli esami lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza alle lezioni e aver svolto con esito positivo sia i seminari che i tirocini.

Per conseguire il diploma lo studente deve presentare una dissertazione scritta (ricerca o contributo dello studente) o sostenere un colloquio dopo il superamento di tutti gli esami.

Art. 105. — La scuola potrà avere un regolamento interno.

Art. 106. — Le tasse e soprattasse per la scuola sono fissate nel modo seguente:

la tassa per l'iscrizione ai corsi è fissata in lire 30.000 per ogni anno;

la tassa di diploma è fissata in L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Gli eventuali contributi sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio della scuola.

Art. 107. — Gli studenti partecipano alla vita della scuola e beneficiano dell'assistenza universitaria secondo le norme in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 71. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. **966**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 411, 413, 414, 417, 418, relativi alla scuola di ricerca e di applicazione per la formazione di educatori di comunità (scuola diretta a fini speciali) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di ricerca e di applicazione per la formazione di educatori di comunità

Art. 411. — La scuola ha lo scopo di formare, attraverso una autentica integrazione personale di dati teorici, tecnici e sperimentali, giovani che, professionalmente preparati per la educazione di fanciulli adolescenti e giovani, presentanti o meno difficoltà di adattamento, tanto in comunità educative come nell'ambiente naturale, siano in grado di assolvere compiti di animazione sociale e di assumere responsabilità anche direttive in seno alle comunità stesse o in seno ad organismi assistenziali-educativi.

La scuola rilascia il diploma di educatore di comunità, attestati di idoneità e di diploma di educatore di comunità speciali.

Un centro studi provvede alla documentazione e alla ricerca per assicurare un efficace funzionamento della scuola.

Art. 413. — La scuola è diretta dal direttore dell'istituto di pedagogia della facoltà di magistero. In mancanza di esso o in caso di impedimento non temporaneo, il consiglio della facoltà affiderà la direzione della scuola ad altro professore di ruolo, fuori ruolo o incaricato della facoltà.

Il direttore è coadiuvato dal direttore dei corsi ed assistito dal consiglio dei professori; in caso di assenza o impedimento temporaneo il direttore è sostituito dal vicedirettore da lui designato.

Il direttore dei corsi è nominato dal comitato direttivo, su proposta del direttore della scuola, tra persone esperte, docenti o meno della scuola stessa che abbiano acquisito esperienze professionali nella educazione specializzata.

Art. 414. — Il consiglio dei professori è composto dai direttori della scuola, dal direttore dei corsi, dai docenti e dai monitori della scuola.

Il consiglio dei professori determina i corsi e i relativi piani di studio; coordina e approva i programmi dei singoli insegnamenti teorici e tecnico-pratici; esprime parere sul regolamento e relative modifiche e sulle proposte di conferimento degli incarichi di docenza e di monitorato; delibera su ogni altra questione disciplinare e didattica, su convocazione del direttore della scuola.

Art. 417. — Gli incarichi di insegnamento sono conferiti su proposta del direttore della scuola, ratificata dal comitato direttivo previo parere del consiglio dei professori, a docenti anche di altre facoltà ed in casi particolari ad esperti o cultori della materia.

L'assistenza ai tirocini professionali ed all'attività di gruppo e seminari è curata dai monitori ed è affidata ad esperti di educazione specializzata.

I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno accademico; il consiglio dei professori stabilisce di anno in anno quali insegnamenti possono essere svolti in un semestre o mediante seminari.

Art. 418. — Per il conseguimento dei diplomi e dello attestato, lo studente deve aver seguito i corsi e superato i relativi esami e prove pratiche.

L'esame finale per il conseguimento dei diplomi e dell'attestato consiste nella discussione su una dissertazione scritta connessa alla attività di studio, ricerca e applicazione svolta dal candidato durante la frequenza della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento dei diplomi o dell'attestato è composta dal direttore della scuola e da altro professore di ruolo della facoltà da lui delegato che lo presiede e da sei docenti della scuola stessa.

Gli iscritti ai corsi di formazione della scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di magistero.

La scuola può anche organizzare corsi di preparazione per il conseguimento di un attestato di idoneità per educatori in servizio.

Il piano di studi, l'ammontare delle tasse, i titoli per l'ammissione ed ogni altro aspetto didattico sono stabiliti dal comitato direttivo.

Coloro che negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto hanno frequentato i corsi organizzati nelle more dell'applicazione del decreto stesso, possono ottenere l'attestato di idoneità mediante la ridiscussione della tesina conclusiva del corso.

La scuola può organizzare, secondo i criteri stabiliti dal comitato direttivo, attività e corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Dopo l'art. 754 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla « Scuola per tecnici di laboratorio di analisi cliniche » (scuola diretta a fini speciali).

Scuola per tecnici di laboratorio di analisi cliniche
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 755. — E' istituita presso l'istituto di microbiologia dell'Università di Roma una scuola di insegnamento teorico e pratico al fine di preparare il personale che aspira a svolgere, in qualità di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, ricerche a scopo scientifico clinico, diagnostico o di controllo presso pubblici ospedali, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici e privati.

Art. 756. — La scuola è diretta da un professore di ruolo di microbiologia nominato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.

Gli insegnanti della scuola vengono nominati annualmente dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 757. — Gli aspiranti all'ammissione alla scuola debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola media superiore o titolo equipollente. Devono altresì aver compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno accademico cui si riferisce la domanda di ammissione.

Art. 758. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura. Coloro che abbiano superato tale prova potranno essere ammessi fino ad un numero massimo di trenta per anno, secondo una graduatoria di merito sulla base del risultato della prova stessa.

Art. 759. — Il corso di studi è della durata di anni tre.

Esso comprende lezioni teoriche, dimostrazioni, esercitazioni, conferenze, seminari e tirocini pratici la cui articolazione sarà attuata tenendo particolare conto dell'indirizzo della scuola ai fini della preparazione professionale.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Organizzazione generale del laboratorio di ricerche cliniche;
2) Igiene generale e ospedaliera;
3) Anatomia umana normale;
4) Chimica;
5) Fisica;
6) Tecniche di laboratorio;
7) Tecniche istologiche e istochimica.

2° *Anno*:

1) Fisiologia umana;
2) Biochimica;
3) Analisi cliniche I;
4) Microbiologia e sierologia I;
5) Parassitologia;
6) Farmacologia;
7) Esami di particolari materiali organici.

3° *Anno*:

1) Patologia generale;
2) Analisi cliniche II ed enzimologia;
3) Microbiologia e sierologia II;
4) Ematologia;
5) Virologia;
6) Legislazione sanitaria;
7) Metodiche per l'automazione;
8) Metodiche per l'uso dei radioisotopi.

Art. 760. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Al termine di ciascun corso l'allievo dovrà superare il relativo esame di profitto che potrà essere sostenuto in due distinte sessioni, una estiva e l'altra autunnale, dinanzi ad una commissione composta da tre insegnanti con voto espresso in trentesimi.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno un esame finale di abilitazione consistente in tre prove, scritta, orale e pratica, dinanzi ad una commissione esaminatrice composta da sette membri con voto espresso in settantesimi.

Art. 761. — Ai candidati che superino l'esame finale di abilitazione viene rilasciato un diploma di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, soggetto a tassa di concessione governativa.

Art. 762. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'università, da enti e da privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 72. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1973, devono essere di metallo laminato a forma di pentagono irregolare, con la base di mm. 22 ed i lati doppi, rispettivamente, di mm. 8 e di mm. 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse ~~al collare dei cani.~~

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1973;

b) imposta sui cani e indicazione della categoria;

c) numero progressivo per ciascuna categoria;

d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire 100 (cento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per la ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci, n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

(401)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Emilia-Romagna e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie e i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Parma: alluvioni, esondazioni e inondazioni dal giorno 8 al 17 settembre 1972:

comuni di Bardi, Monchio delle Corti, Palanzano, ~~Compiano, Terenzo, Albareto, Bedonia, Berceto,~~ Borgotaro, Calestano, Langhirano, Lesignano Bagni, Neviano degli Arduini, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Solignano, Tornolo, Varano Melegari, Varsi, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(590)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Piemonte e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, ai fini delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie e i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Novara: temporali continui e bufere di vento dal 15 febbraio al 25 aprile 1972:

comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Bognanco, Calasca Castiglione, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Domodossola, Formazza, Macugnaga, Montescheno, Valstrona, Varzo, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(593)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lombardia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie e i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, previste dagli articoli 7 e 13 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pavia: grandinata 1° giugno 1972:

comune di Rovescala, per le località Croce, Luzzano, Molino, Cascina Bella, Cascina del Vento, Cascina Pendese e le località confinanti con il centro abitato del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(589)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Lucca sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.610

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.531
qualificati . . . . » 2.835
specializzati . . . . » 3.139

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(125)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Livorno sono le seguenti:

Giornalieri di campagna L. 3.790

Salariati fissi:

comuni » 2.698
qualificati » 3.001
specializzati » 3.304

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(124)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Grosseto sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . L. 3 680

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.690
qualificati . . . . » 2.996
specializzati . . . » 3.302

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(123)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Firenze sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.750

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.687
qualificati . . . . » 2.987
specializzati . . . . » 3.410

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(122)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Arezzo sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.830

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.694
qualificati . . . . » 3.010
specializzati . . . . » 3.325

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(121)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Macerata sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . L. 2.990

Salariati fissi:

qualificati . » 2.534
specializzati . . . . » 2.902

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(131)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Siena sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.850

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.559
qualificati . . . . » 2.878
specializzati . . . . » 3.167

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(129)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Ancona sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.550

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.514
qualificati . . . . » 2.827
specializzati . . . . » 3.132

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(130)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Massa Carrara sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . L. 3.210

Salariati fissi:

comuni . . » 2.509
qualificati . » 2.783
specializzati . » 3.041

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(126)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Pisa sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . L. 4.150

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.762
qualificati . . . . » 3.071
specializzati . . . . » 3.380

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(127)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Pesaro sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.150

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.935
qualificati . . . . » 3.236
specializzati . . . . » 3.537

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(132)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Pistoia sono le seguenti:

Giornalieri di campagna	L. 4.680
Salariati fissi:	
comuni	» 2.845
qualificati	» 3.147
specializzati . . .	» 3.450

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(128)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulate con deliberazione n. 357 del 20 novembre 1972;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma, per l'anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Politi dott. Vincenzo;
2) Bertoni dott. Luciano;
3) Fava dott. Rolando;
4) Guareschi geom. Guido;
5) Piazza dott. Maurizio;
6) Savi Umberto;
7) Ziliotti dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Artoni per. agr. Vittorio;
2) Chersetych dott. Renato;
3) Savi ing. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(399)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1973.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto-legge 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con lettera 14 dicembre 1972, n. 21168;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Agugiaro dott. Riccardo;
2) Bassi cav. Antonio;
3) Magni dott. Gianni;
4) Palombi dott. Massimo;
5) Poli dott. Aldo.

Membri supplenti:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pelizza dott. Modesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(400)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 1° maggio 1972, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie di biancheria intima per donna operanti in provincia di Napoli è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(1128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1973 la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(682)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1973, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.436.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(683)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1973, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.775.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(684)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola «Coltivatori diretti», con sede in Montalbano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 dicembre 1972, la società cooperativa agricola «Coltivatori diretti», con sede in Montalbano (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 19 giugno 1958, rep. 33610, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott Alberto Pelicciardi.

(373)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento, a titolo gratuito, di suolo tratturale al comune di Lanciano

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1972, n. 1581 è stato approvato l'atto n. 91151 di rep. del 10 febbraio 1972 col quale è stato disposto, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 il trasferimento a titolo gratuito al demanio comunale di Lanciano, ramo strade, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Lanciano-Castelfrentano» nel comune di Lanciano, estesa mq. 1130, riportata nel catasto del comune di Lanciano alla partita n. 1711 in testa al demanio pubblico dello Stato, ramo tratturi, del foglio di mappa n. 26, allegato *A*, particella n. 364 e nella planimetria tratturale con il n. 364.

(315)

Trasferimento, a titolo gratuito, di suolo tratturale in comune di S. Giovanni Rotondo e Manfredonia al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica.

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1972, n. 1580, è stato approvato l'atto n. 91010 di rep. del 29 gennaio 1972 col quale è stata assentita, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la cessione a titolo gratuito al Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata per il conseguente trasferimento al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Foggia-Campolato» in S. Giovanni Rotondo e Manfredonia, estese mq. 79.860, riportate in catasto alla particella n. 80 del foglio di mappa n. 131 ed alle particelle 53, 72, 73, 74, del foglio di mappa n. 140 ed alle particelle numeri 101 e 107 del foglio di mappa n. 134 del comune di S. Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con i numeri 9-*b*, 60-*b*, 64-*b*, 78-*b*, 83-*b*, 85-*b* e 99-*b*.

(313)

Trasferimento, a titolo gratuito, di suolo tratturale in comune di Foggia al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica.

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1972, n. 1579, è stato approvato l'atto n. 91009 di rep. del 29 gennaio 1972 col quale è stata assentita a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la cessione a titolo gratuito al Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata per il conseguente trasferimento al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica, della zona demaniale facente parte del tratturo «Aquila-Foggia» in agro del comune di Foggia, estesa mq. 340, riportata in catasto alla particella n. 55 del foglio di mappa n. 19 del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con la lettera «H».

(314)

Trasferimento, a titolo gratuito, di suolo tratturale al comune di Pollutri

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1972, n. 1582 è stato approvato l'atto n. 91170 di rep. del 25 febbraio 1972 col quale, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, è stato disposto il trasferimento a titolo gratuito al demanio comunale di Pollutri, ramo strade, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» in Pollutri, estese mq. 7373, riportate in catasto alla partita 55 «strade pubbliche» nella maggiore superficie delle strade dei fogli di mappa numeri 21 e 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con i numeri 5, 12, 23, 31 e 32.

(316)

Nomina di un componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 15 dicembre 1972, il sig. Giuseppe Davoli è stato nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, per la categoria dei mezzadri e coloni parziari e in sostituzione del sig. Giuseppe Maffolini dimissionario.

(311)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972, registro n. 28 Agricoltura e foreste, foglio n. 351, l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto è stato autorizzato ad acquistare dall'avv. Vito Pugliese un terreno della superficie di ha. 10.51.87 distinto nel catasto terreni del comune di Rutigliano alla partita 7426, foglio n. 42, mappale 22.51.95 e partita 559, foglio n. 42, mappali 46, 79, 80, 81 e 52.

(372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	193036	Ambrosi Marianna fu Luigi, moglie di Oresta Gaetano fu Giuseppe, domiciliata a Barletta (Bari). *Annotazione*: La presente rendita è vincolata come dote della titolare, giusta atto 15 ottobre 1936, rogito Casamassima, nato in Terlizzi ed allegato decreto del tribunale di Trani del 6 ottobre 1936	27.000

Roma, addì 3 gennaio 1973

(300)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 1° febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	581,50	581,50	581 —	581,50	581,50	581,50	581,50	581,50	581,50	581,70
Dollaro canadese .	581,25	581,25	581,25	581,25	582,90	581,25	581,15	581,25	581,25	581,90
Franco svizzero	161,74	161,74	161,80	161,74	161,25	161,75	161,85	161,74	161,74	160,70
Corona danese .	85,20	85,20	85,21	85,20	85,15	85,20	85,20	85,20	85,20	85,15
Corona norvegese . . .	89,14	89,14	89,15	89,14	88,40	89,14	89,18	89,14	89,14	89,14
Corona svedese .	123,645	123,645	123,60	123,645	123,20	123,62	123,62	123,645	123,64	123,70
Fiorino olandese .	183,17	183,17	183 —	183,17	183,75	183,16	183,15	183,17	183,17	183,10
Franco belga .	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27
Franco francese	116,14	116,14	116,2250	116,14	115,70	116,15	116,08	116,14	116,14	115,98
Lira sterlina .	1386,65	1386,65	1385,30	1386,65	1388 —	1386,65	1386,90	1386,65	1386,65	1383,75
Marco germanico . .	184,48	184,48	184,56	184,48	184,30	184,48	184,50	184,48	184,48	184,22
Scellino austriaco . . .	25,496	25,496	25,50	25,4960	25,40	25,50	25,4975	25,496	25,49	25,46
Escudo portoghese .	21,87	21,87	21,88	21,87	21,95	21,86	21,86	21,87	21,87	21,88
Peseta spagnola . .	9,1645	9,1645	9,17	9,1645	9,30	9,16	9,17	9,1645	9,16	9,17
Yen giapponese . . .	1,935	1,935	1,94	1,9350	1,94	1,93	1,935	1,935	1,93	1,94

Media dei titoli del 1° febbraio 1973

Rendita 5% 1935	99,875
Redimibile 3,50% 1934	99,625
» 3,50% (Ricostruzione)	88,925
» 5% (Ricostruzione)	95,275
» 5% (Riforma fondiaria)	95,25
» 5% (Città di Trieste)	93,65
» 5% (Beni esteri)	92,35
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	94,50
» 5,50% » » 1968-83 . . .	94,95
» 5,50% » » 1969-84 . . .	95,975
» 6% » » 1970-85 . . .	98,125
» 6% » » 1971-86 . .	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 . .	99,925
» » » 5,50% 1977 . . .	100,40
» » » 5,50% 1978 . . .	99,90
» » » 5,50% 1979 . . .	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973) .	99,725
» 5% (» 1° aprile 1974) .	98,725
» 5% (» 1° aprile 1975) .	97,55
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	95,60
» 5% (» 1° aprile 1978) .	95,425
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) .	100,225
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) . .	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1973

Dollaro USA	581,50
Dollaro canadese	581,20
Franco svizzero	161,795
Corona danese	85,20
Corona norvegese	89,16
Corona svedese	123,632
Fiorino olandese	183,16
Franco belga	13,27
Franco francese	116,11
Lira sterlina	1386,775
Marco germanico	184,49
Scellino austriaco	25,497
Escudo portoghese	21,865
Peseta spagnola	9,167
Yen giapponese	1,935

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca della scuola, con sede in Roma, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca federale di Amatrice, e autorizzazione a quest'ultima a insediarsi con propria dipendenza nei locali in cui operava la Banca della scuola sulla piazza di Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 53, 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 maggio 1972 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca della scuola, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede in Roma, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Banca della scuola di concerto col comitato di sorveglianza, in data 22 dicembre 1972, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Banca federale di Amatrice, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Amatrice (Rieti);

Vista la deliberazione in data 26 settembre 1972 del consiglio di amministrazione della Banca federale di Amatrice con la quale l'azienda consente a rilevare le attività e passività della predetta Banca della scuola;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca della scuola, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Banca federale di Amatrice;

Dispone:

1. — La Banca della scuola, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede in Roma, in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca federale di Amatrice, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Amatrice (Rieti), in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 27 dicembre 1972, a rogito dott. Giuseppe Remondelli, coadiutore, giusta delibera del consiglio notarile di Roma in data 16 novembre 1972, del dott. Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, iscritto nel collegio notarile del distretto di Roma, registrata a Roma il 28 dicembre 1972, Mod. 71/M serie B.

2. — La Banca federale di Amatrice è autorizzata ad insediarsi con propria dipendenza nei locali in cui operava la Banca della scuola, sulla piazza di Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(632)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia e del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Cesare Micheli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma).

Il sig. Raffaele Franceschetti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(634)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 6 dicembre 1968 con il quale il sig. Giovanni Mandelli venne confermato presidente ed il sig. Danilo Bonomi venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio (Bergamo);

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Giovanni Mandelli ed il sig. Danilo Bonomi, sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, con sede in Caravaggio (Bergamo), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1972

Il Governatore: CARLI

(439)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 12 dicembre 1968 con il quale il comm. rag. Alessandro Bianchi ed il cav. Umberto Villa furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, di 2ª categoria, con sede in Bergamo;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il comm. rag. Alessandro Bianchi ed il cav. Umberto Villa sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, di 2ª categoria, con sede in Bergamo, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1972

Il Governatore: CARLI

(440)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Castelvetrano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Castelvetrano (Trapani);

Visto il decreto ministeriale in data 13 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Castelvetrano, nell'ordine appresso indicato:

1. Gioia dott. Giacomo	punti	87,47	su 132
2. Campanozzi dott. Michele	»	82,66	»
3. Bertola dott. Vincenzo	»	81,55	»
4. Caruana Salvatore	»	78,50	»
5. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
6. Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
7. Coco dott. Vincenzo	»	76,35	»
8. Casazza Egidio	»	76,25	»
9. De Negri dott. Enrico	»	74,99	»
10. Parini Antonio	»	73,66	»
11. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
12. Mantelli Erminio	»	72,98	»
13. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
14. Alberti Pietro	»	71,46	»
15. Lupo Francesco	»	70,70	»
16. Di Giovanni dott. Carmine	»	70,66	»
17. Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
18. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
19. Di Francesco dott. Paolino	»	69,01	»
20. De Flumeri Francesco	»	68,52	»
21. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
22. La Placa Cataldo	»	65,46	»
23. Scuto Giuseppe	»	62,91	»
24. Lombardo dott. Giuseppe	»	57,25	»
25. Orso dott. Riccardo	»	54,09	»
26. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(556)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontecagnano Faiano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontecagnano Faiano (Salerno);

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontecagnano Faiano, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ancona dott. Antonio	punti	84,87	su 132
2. Lalli dott. Manlio	»	81,64	»
3. Seclì dott. Ernesto	»	81,53	»
4. Campanozzi dott. Michele	»	81,16	»
5. Spani dott. Tommaso	»	81,06	»
6. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
7. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
8. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
9. Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
10. Magnani Giovanni	»	76,89	»
11. Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
12. Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
13. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
14. Caruana Salvatore	»	75,50	»
15. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
16. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	75,19	»
17. Rollone Eusebio	»	75,00	»
18. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
19. Di Blasi dott. Giuseppe	»	73,96	»
20. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
21. Mantelli Erminio	»	72,98	»
22. Capitanelli dott. Nerino	»	72,62	»
23. Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
24. De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
25. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
26. Baldacchino dott. Emanuele	»	72,10	»
27. Parini Antonio	»	71,66	»
28. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
29. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
30. Tinterri Otello	»	70,89	»
31. Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
32. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
33. Alberti Pietro	»	69,46	»
34. Laspia dott. Antonino	»	69,18	»
35. Ludovici dott. Giovanni	»	68,86	»
36. Franzolin Candido	»	68,62	»
37. Ciccone dott. Saverio	»	67,91	»
38. Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
39. Mastrogiovanni Mario	»	65,75	»
40. Lunghi Gaetano	»	65,01	»
41. Ciampa Pietro	»	64,88	»
42. Trullo Antonio	»	63,76	»
43. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(557)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Modifica al bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, a trecentoventi posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva).

All'art. 4, primo comma, del bando del concorso pubblico per esami e per titoli a trecentoventi posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972, la locuzione «un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione» è sostituita dalla seguente: «un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione o un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti».

Restano immutate tutte le altre prescrizioni del bando stesso.

(585)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di chirurgia maxillo-facciale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia maxillo-facciale bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del reggio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Arrigoni Gabriele	Belluno - 26 ottobre 1941	si						
2. Balercia Luigi	Ancona - 26 novembre 1923		si					
3. Baraglia Maurizio	Perugia - 2 novembre 1943	si						
4. Basaglia Paolo	Bologna - 28 giugno 1934							si
5. Bertera Francesco	Riva di Trento - 11 giugno 1938	si						
6. Bettili Venceslao	S. Bonifacio - 4 giugno 1932					si		
7. Bormioli Pietro	Roma - 28 giugno 1942	si						
8. Bortolini Gianni	Bologna - 19 agosto 1941	si						
9. Burruano Francesco	Piazza Armerina - 6 maggio 1943	si						
10. Caradonna Vincenzo	Palermo - 31 marzo 1938	si						
11. Carboni Italo	Roma - 4 marzo 1936					si		
12. Cavina Carlo	Bologna - 5 luglio 1935							si
13. Ciuccatosti Aldo	Rieti 24 dicembre 1938	si						
14. De Longis Ermete	Roma - 9 settembre 1938					si		
15. Di Giacomo Dino	Udine - 12 giugno 1939					si		
16. Ferrari Mario	Mesola - 26 luglio 1931					si		
17. Gaudiosi Emiliano	Roma - 23 agosto 1938	si						
18. Gianazza Luciano	Genova - 1° marzo 1939	si						
19. Giuliani Renzo	Bologna - 1° marzo 1940	si						
20. Gualandi Giovanni	Bologna - 17 maggio 1937							si
21. Gualdi Camillo	Napoli - 24 ottobre 1925	si						
22. La Sala Milo	Roma - 8 febbraio 1939					si		
23. Lo Bianco Francesco	Roma - 7 agosto 1930							si
24. Lolli Rinaldo	Roma - 1° dicembre 1930	si						
25. Luscrì Bruno	Platì - 4 agosto 1923					si		
26. Magagnoli Pier Paolo	Bologna - 29 agosto 1936	si						
27. Marinelli Massimo	Ancona - 24 gennaio 1935	si						
28. Marmani Luigi	Fermo - 26 giugno 1937	si						
29. Massei Giampiero	Capannori - 18 luglio 1939					si		
30. Moratti Maurizio	Serravalle Scrivia - 7 ottobre 1939					si		
31. Paroli Vincenzo	Certaldo - 13 agosto 1940	si						
32. Pernice Michele	Foggia - 2 gennaio 1936	si						
33. Petrilli William	Raiano - 9 maggio 1938	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
34. Picarelli Augusto .	Roma - 29 dicembre 1942	si						
35. Poladas Giuseppe	Roma - 19 ottobre 1941	si						
36. Pretti Francesco .	Vercelli - 7 settembre 1937	si						
37. Quadu Giovanni .	Rimini - 17 dicembre 1940					si		
38. Rasia Dal Polo Riccardo .	*Genova Sampierdarena - 3 novembre 1937*					si		
39. Raso Sergio . . .	Cuneo - 6 marzo 1930					si		
40. Rossi Enzo . .	Roma - 20 settembre 1923					si		
41. Sambo Franco	Venezia - 2 luglio 1934					si		
42. Serra Giovanni .	Napoli - 31 luglio 1941	si						
43. Simoni Enrico	Torino - 2 settembre 1932		si					
44. Striglioni Ne' Tori Vito	Teramo - 19 febbraio 1941	si						
45. Tassarotti Bruno	Milano - 4 giugno 1937	si						
46. Vianello Domenico	Treviso - 6 agosto 1933					si		
47. Zamperetti Angelo . . .	Cologna-Veneta - 30 agosto 1931					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di chirurgia maxillo-facciale, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(196)

Elenco degli assistenti di medicina nucleare, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina nucleare bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del reggio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	cg.	Prov.	Zon.
1. Alberti Contardo	Sanremo - 25 dicembre 1939	si						
2. Ariano Michele	Torremaggiore - 21 marzo 1942					si		
3. Arzano Sergio	Genova - 29 marzo 1942	si						
4. Ascanio Concetta	Catania - 4 febbraio 1940	si						
5. Bardi Ubaldo	Bologna - 2 gennaio 1932	si						
6. Benvenuti Paolo	Venezia - 30 ottobre 1943	si						
7. Bergonzi Mario	Milano - 30 luglio 1939	si						
8. Caputo Velia	Monreale - 8 maggio 1941	si						
9. *Colombo* Luigia	Busto Arsizio - 17 novembre 1938	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
10. Cotroneo Giovambattista . . .	Reggio Calabria - 4 gennaio 1932	si						
11. Damato Vito Domenico .	Rutigliano - 1 ottobre 1940	si						
12. Favarò Luigi .	Lercara Friddi - 5 agosto 1943	si						
13. Ferlin Giorgio .	Castelguglielmo - 4 aprile 1938	si						
14. Foderà Pierangeli Lucio	Napoli - 15 agosto 1942	si						
15. Fucci Giuseppe . .	Napoli - 15 dicembre 1943	si						
16. Guerra Ugo	Giove - 15 marzo 1944	si						
17. Inga Giuseppe . . .	Napoli - 25 luglio 1940	si						
18. Lamarche Vittorio .	Napoli - 21 agosto 1929	si						
19. Marabini Alberto .	Faenza - 5 luglio 1938					si		
20. Mazzenga Giovanni .	Alvito - 9 giugno 1939	si						
21. Motta Ugo .	Vicenza - 7 dicembre 1941	si						
22. Pedicelli Gioacchino	Acquasanta - 22 luglio 1939	si						
23. Pieroni Cesco .	Pisa - 1° ottobre 1940	si						
24. Pizzi Giambeppi .	Rosà - 22 gennaio 1944	si						
25. Riva Mauro .	Roma - 16 luglio 1936	si						
26. Rodari Antonio	Milano - 4 ottobre 1938	si						
27. Roncari Giuseppina	Somma Lombardo - 31 marzo 1936					si		
28. Spinelli Ressi Franco	Milano - 1° ottobre 1931					si		
29. Tarolo Gian Luigi	Rovigo - 20 giugno 1934		si					
30. Vianello-Dri Attilio	Venezia - 25 gennaio 1937					si		
31. Vigneri Riccardo	Fiume - 17 gennaio 1942	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di medicina nucleare, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(197)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1972 per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario sessione anno 1971-72;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione 1971-72 è così modificata: al n. 13 dell'elenco leggasi «Lazzara Antonino, nato a Longi il 16 maggio 1929» anzichè «Lazzata Antonino, nato a Longi il 16 maggio 1929».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(200)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1971, con il quale è indetto un concorso, per l'ammissione di allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1971, registro n. 25 Difesa, foglio n. 380);

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1971, registro n. 50 Difesa, foglio n. 203);

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1972 con il quale è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione ai corsi suddetti (registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972, registro n. 9 Difesa, foglio n. 369);

Considerato che sedici allievi anzichè venti sono stati ammessi al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia del nucleo Marina dell'accademia di sanità militare interforze e che lo stato maggiore della Difesa ha messo a disposizione del nu-

cleo Aeronautica due dei posti non ricoperti, come previsto dall'art. 1 del bando di concorso;

Considerato che i candidati Lambiase Roberto, Bellantone Rocco, Corfiati Mario, Palmieri Aldo e Focaracci Carlo Mario hanno dichiarato di rinunciare all'ammissione al suddetto corso e che, per effetto di tale rinuncia, i classificati idonei che rientrano nel limite dei posti disponibili sono ventuno classificati nella graduatoria di merito, i quali, pertanto, sono anche vincitori del concorso medesimo;

Considerato che nei confronti dei vincitori del concorso di cui al suindicato decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti:

Decreta:

Articolo unico

Sono ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1971 indicato in preambolo:

1. Caron Gianfranco
2. Ruggiero Pietro
3. di Padua Giovanni
4. Sergi Davide
5. Saitta Francesco
6. Sciubba Filippo
7. Filieri Salvatore Antonio
8. Barbieri Renato
9. Benvenuti Guglielmo
10. De Luca Domenico
11. Bottari Giuseppe
12. Santaniello Enrico
13. Caiazzo Donato
14. Ruocco Umberto
15. Picchio Maurizio
16. Maiella Antonio
17. Cataldo Giovanni
18. Velardi Eugenio
19. Bianco Giuseppe
20. Ragno Michele
21. Passaro Raffaele

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1972
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 208

(555)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri di cui nove per la specialità costruzioni aeronautiche, sei per la specialità elettronica e cinque per la specialità infrastrutture aeronautiche, registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1971, registro n. 50 Difesa, foglio n. 183;

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1972, registro n. 12 Difesa, foglio 391;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1972, con il quale vengono sostituiti il presidente e il membro supplente della commissione esaminatrice del concorso in argomento, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1972; registro n. 23 Difesa, foglio n. 87;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità « *Costruzioni aeromeccaniche* »:

1. Sgubini Silvano . . punti 685,68
2. Venarucci Fabrizio » 684,55
3. Carnebianca Claudio . . . . . » 639,80
4. Ulivieri Carlo . . . . » 637,50
5. Pellegrini Pio . . . » 613,78
6. Pancrazi Giovanni » 611,50
7. Ramirez Antonio . . . . » 599,54
8. Cristoforetti Raul . . . . . » 578,54
9. Sapienza Giuseppe . . . . » 570,80
10. Ambrosini Dante . . . . . . punti 564,86
11. Spinelli Aldo . . . . » 554,80
12. Del Bravo Sandro . . . . » 529,81

Specialità « *Elettronica* »:

1. Iannetta Sandro . . . . . . punti 620,23
2. Monaco Vincenzo . . . . » 609,80
3. Rosato Luciano . . . . » 607,09
4. Visicchio Giovanni . . . . » 595,90
5. Chiovelli Omero . . . . » 591,97
6. Pezza Alfredo . . . . » 573,68
7. Martinelli Rodolfo . . . . » 538,81
8. Cerutti Renato . . . . » 433,00

Specialità « *Infrastrutture aeronautiche* »:

1. Paradiso Vito . . . . punti 590,40
2. Tesei Francesco . . . . » 550,27
3. Tomasetta Sergio . . . . » 538,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1972
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 337

(379)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Como n. 5320 in data 11 dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 559 in data 2 ottobre 1972, con cui sono stati ammessi settantaquattro candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto del veterinario provinciale di Como n. 1650 del 30 marzo 1972, pubblicato a norma di legge;

Ritenuto la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 18 ottobre 1972;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13, n. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Corti Giuseppe . . . . punti 79,213
2. Cattaneo Italo . . . . » 78,807
3. Mazzoleni Oscar . . . . » 71,323
4. Federici Vincenzo . . . . » 70,764
5. Toffetti Francesco . . . . » 67,840
6. Rusconi Luigi . . . . » 65,461
7. Bellini Giampiero . . . . » 61,709
8. Noli Camillo . . . . » 61,396
9. Gandolfi Riccardo . . . . » 60,000
10. Traversa Giacinto . . . . » 59,662
11. Vasile Carlo . . . . » 59,162
12. Zuffada Sante . . . . » 57,500
13. Aliprandi Luigi . . . . » 55,168
14. Forlani Franco, nato il 16 giugno 1944 . » 55,000
15. Luxardo Milo, nato il 4 febbraio 1946 . » 55,000
16. Rasori Paolo, nato il 21 ottobre 1946 . . » 55,000
17. Paterlini Artemio . . . . » 54,686
18. Finazzi Mario . . . . » 54,500
19. Zaccaria Mario . . . . » 53,500
20. Galbiati Francesco . . . . » 53,000
21. Cipriani Omero, nato il 15 luglio 1943 . . » 51,000
22. Morganti Roberto, nato il 18 aprile 1945 . » 51,000

23. Calcinardi Cesare, nato il 3 febbraio 1946 punti 51,000
24. Granelli Guido, nato il 13 agosto 1946 » 51,000
25. Bonacina Cesare, nato il 9 aprile 1947 . » 51,000
26. Policarpo Francesco, nato il 30 maggio 1938 » 50,000
27. Grignani Andrea, nato il 29 ottobre 1933 . » 50,000
28. Civardi Luigi, nato il 9 gennaio 1942 . » 50,000
29. Fiocchi Egidio, nato il 29 settembre 1920 » 49,000
30. Molla Lucio, nato il 20 aprile 1933 » 49,000
31. Vitale Leonardo, nato il 6 maggio 1943 » 48,500
32. Rosa Mario, nato il 30 agosto 1944 » 48,500
33. Belluati Erminio, nato il 31 marzo 1942 . » 47,500
34. Covri Bruno, nato il 2 luglio 1946 . » 47,500
35. Tettamanti Gabriele, nato il 1° marzo 1945 » 46,500
36. Cerutti Materno, nato il 21 ottobre 1945 . » 46,500
37. Cogliati Giuseppe » 45,616
38. Campesato Vincenzo . » 45,000
39. Ronco Mario » 44,000
40. Becattini Giuseppe, nato il 29 agosto 1942 . » 42,500
41. Parrino Massimo, nato il 1° agosto 1945 . » 42,500
42. Barbini Emanuele » 42,000
43. Basini Giorgio » 41,000
44. Chiminello Pietro, nato il 14 novembre 1939 » 40,000
45. Cristoni Pietro, nato il 4 agosto 1943 . » 40,000
46. De Re Eraldo » 39,900
47. Villa Guido . » 39,000

Il presente decreto verrà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni dei consorzi veterinari di Asso e di Cernobbio.

Milano, addì 28 novembre 1972

Il presidente: BASSETTI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio precedente decreto n. 643 in data 28 novembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13, n. 5;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie riferite a fianco di ciascuno:

1) Corti Giuseppe: consorzio veterinario di Asso ed uniti;

2) Cattaneo Italo: consorzio veterinario di Cernobbio ed uniti.

I presidenti dei consorzi veterinari di Asso e di Cernobbio sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Como e dei comuni dei consorzi veterinari di Asso e Cernobbio.

Milano, addì 28 novembre 1972

Il presidente: BASSETTI

(587)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9545 del 30 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1970 (consorzio Calatabiano-Fiumefreddo-Piedimonte Etneo-comune di Licodia Eubea-comune di Militello V. C.-comune di Vizzini e comune di Zafferana Etnea);

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto di questo ufficio n. 9081 del 6 novembre 1971 e modificata con decreto n. 8175 del 21 ottobre 1972;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione predetta;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Pulvirenti Alfio . . . . . punti 166,35 su 240
2. Di Blasi Vincenzo . . . . . » 155,005 »
3. Di Mauro Giambattista » 148,59 »
4. Vasta Mario » 147,53 »
5. Miuccio Carmelo . » 146,205 »
6. Ragusa Augusto . . . . . » 138,471 »
7. La Rocca Antonino . . . . » 134,90 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 18 dicembre 1972

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9545 del 30 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1970, e riguardanti il consorzio di Calatabiano-Fiumefreddo-Piedimonte Etneo, ed i comuni di Licodia Eubea, Militello V.C., Vizzini e Zafferana Etnea;

Visto il precedente decreto n. 9686 del 18 dicembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Di Blasi Vincenzo, classificato in graduatoria al secondo posto ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Vizzini;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Blasi Vincenzo, medico chirurgo, nato a Vizzini il 28 settembre 1927 è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Vizzini.

Il dott. Di Blasi è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 1° febbraio 1973;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 12 gennaio 1973

Il medico provinciale: GALIA

(674)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8267 dell'11 novembre 1972, con il quale il dott. Alfio Muscio è stato dichiarato vincitore del pubblico concorso per l'unica condotta medica del comune di Strangolagalli;
Considerato che il sanitario in parola è da considerare rinunciatario alla nomina di cui sopra per mancata accettazione;
Vista la graduatoria di merito del concorso approvato con decreto n. 8266 dell'11 novembre 1972;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai singoli candidati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. De Leo Giuseppe, 7° classificato nella graduatoria di merito nel concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1969, è dichiarato vincitore del concorso stesso per l'unica condotta medica del comune di Strangolagalli.

Il sindaco del comune di Strangolagalli è incaricato della esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 20 dicembre 1972

Il medico provinciale: FISCHETTI

(482)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8267 dell'11 novembre 1972, con il quale il dott. Savelli Claudio è stato dichiarato vincitore del pubblico concorso per l'unica condotta medica del comune di Terelle;
Considerato che il sanitario in parola è da considerare rinunciatario alla nomina di cui sopra, per mancata accettazione;
Vista la graduatoria di merito del concorso approvato con decreto n. 8266 dell'11 novembre 1972;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai singoli candidati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Muscio Alfio, 6° classificato nella graduatoria di merito del concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1969, è dichiarato vincitore del concorso stesso per l'unica condotta medica del comune di Terelle.

Il sindaco del comune di Terelle è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 21 dicembre 1972

Il medico provinciale: FISCHETTI

(381)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5986 dell'8 maggio 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario, vacante in provincia di Catanzaro nel consorzio di Mileto et uniti;
Visto il proprio decreto n. 14394 del 17 dicembre 1971 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice del concorso ed i verbali dei lavori della stessa;
Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario di cui in premessa:

1. Orlando Antonio . . . . punti 277,823

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune di Mileto.

Catanzaro, addì 7 gennaio 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11935 del 17 novembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante in provincia di Catanzaro nel consorzio di Mileto et uniti;
Considerato che il dott. Antonio Orlando, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo al concorso di cui sopra e che pertanto bisogna provvedere alla dichiarazione di vincitore;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Orlando è nominato in esperimento ufficiale sanitario del consorzio sanitario tra i comuni di Mileto et uniti.
Lo stesso dovrà assumere servizio entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune di Mileto.

Catanzaro, addì 7 gennaio 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(673)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2643, prot. n. 7844, in data 2 ottobre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei sottoindicati posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna al 30 novembre 1969:

Condotta unica - Anzola dell'Emilia;
5ª condotta - Bologna;
10ª condotta - Bologna;
1ª condotta - Castel S. Pietro Terme;
Condotta unica - Granaglione;
Condotta unica - S. Agata Bolognese;
Condotta consorziale - S. Giorgio di Piano;

Visto il decreto n. 2746, prot. n. 3331, in data 10 maggio 1971 con il quale si è provveduto allo stralcio dal citato bando di concorso della 1ª condotta ostetrica del comune di Castel San Pietro Terme;

Visto il decreto n. 2841, prot. n. 7426, in data 2 dicembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 in data 30 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i successivi decreti n. 2912, prot. n. 1824, in data 15 marzo 1972 e n. 48, prot. n. 6098, in data 16 settembre 1972, con i quali sono state apportate delle modifiche nella composizione della commissione stessa;
Visto il decreto n. 2812, prot. n. 6088, in data 20 settembre 1971 con il quale si è proceduto all'ammissione agli esami delle candidate in possesso dei requisiti prescritti;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle candidate risultate idonee formulata dalla commissione giudicatrice;
Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali nonchè la legittimità degli atti predetti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 approvato con regio decreto 27 luglio 1934;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti diciharate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Bernardi Aldina . . . punti 78,9376
2. Zacchi Elisa . . . » 75,7896
3. Frittelli Maria . . . » 74,8037
4. Baldini Virginia . . . » 74,6954
5. Tasini Evelina . . . » 71,4675
6. Monari Luciana . . . » 69,6350
7. Carra Anna . . . » 69,1303
8. Pedrazzi Adalgisa . . . » 68,9284
9. Giovannini Natalina . . . » 62,6284
10. Paniccia Maria . . . » 61,6076
11. Bartolini Lucia . . . » 58,3910
12. Barnabà Egidia . . . » 57,0931
13. Martin Luisa . . . » 55,4000
14. Boari Anna . . . » 54,3916
15. Lamandini Luciana . . . » 51,9979
16. Borgatti Maria . . . » 49,3330
17. Morselli Nazzarena . . . » 48,3179
18. Valentini Marilena . . . » 44,1248

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della regione Emilia-Romagna, all'albo del commissariato del Governo presso la regione Emilia-Romagna e all'albo dei comuni interessati.

Bologna, addì 15 novembre 1972

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 64, prot. n. 7273, pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bologna al 30 novembre 1969;
Visto il precedente decreto n. 2746, prot. n. 3331, in data 10 maggio 1971 con il quale si è provveduto allo stralcio dal citato bando di concorso della 1ª condotta ostetrica del comune di Castel S. Pietro Terme;
Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascuna di esse nella domanda di ammissione;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le sottonotate candidate classificatesi nell'ordine della graduatoria in premessa citata, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Bernardi Aldina: Bologna - 5ª condotta;
2) Zacchi Elisa: Bologna - 10ª condotta;
3) Baldini Virginia: Anzola dell'Emilia - condotta unica;
4) Tasini Evelina: S. Giorgio di Piano - condotta consorziale;
5) Monari Luciana: S. Agata Bolognese - condotta unica;
6) Carra Anna: Granaglione - condotta unica.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della regione Emilia-Romagna, all'albo del commissario del Governo presso la regione Emilia-Romagna e all'albo dei comuni interessati.

Bologna, addì 15 novembre 1972

Il medico provinciale: TANAS

(413)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5763 del 1° settembre 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del suddetto concorso;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Granito Giuseppe . . . punti 152,660
2. Torraco Rocco . . . » 147,186
3. Limosani Antonio . . . » 134,538

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 18 dicembre 1972

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5898 in data 18 dicembre 1972, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato e sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) Granito Giuseppe: S. Nicandro Garganico;
2) Torraco Rocco: Ortanova - Carapelle;
3) Limosani Antonio: Rignano Garganico.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 18 dicembre 1972

Il medico provinciale: CRUPI

(412)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1° novembre 1972, n. **30.**

Ulteriore stanziamento per la costruzione della sede del liceo scientifico di lingua tedesca a Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 21 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 67 milioni a carico dell'esercizio finanziario corrente per la costruzione della sede del liceo scientifico di lingua tedesca a Bolzano.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento di lire 67 milioni dal fondo speciale iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione delle Spese per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 1° novembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

LEGGE PROVINCIALE 30 settembre 1972, n. **31.**

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Dobbiaco.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 21 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Dobbiaco nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1. Relazione illustrativa;
2. Norme di attuazione;
3. Programma di attuazione;
4. Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
5. Piano di zonizzazione in scala 1:5.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'Ufficio urbanistica dell'Assessorato provinciale per la edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c) d)* ed *f)* dell'art. 15 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico (decreto del Presidente della giunta provinciale del 23 giugno 1970, numero 20), aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 30 settembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(13411)

LEGGE PROVINCIALE 3 dicembre 1972, n. **32.**

Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 5 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 30 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale ausiliario e cantoniere l'indennità per lavoro straordinario è computata ai sensi delle norme vigenti per il personale impiegatizio ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 35 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Previo ordinamento delle divisioni, determinazione dell'effettivo esercizio delle funzioni e responsabilità direzionali in applicazione di quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, saranno fissati per i corrispondenti dipendenti provinciali gli stipendi base e l'indennità di funzione di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *b)* della succitata legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in misura da determinarsi con successiva legge provinciale e con decorrenza non posteriore a quella prevista per i corrispondenti dipendenti statali ».

Art. 3.

All'art. 56 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

« I membri effettivi del consiglio di amministrazione sono sostituiti in caso di assenza od impedimento da membri supplenti nominati con le stesse modalità ».

Art. 4.

I posti lasciati liberi nei ruoli organici provinciali dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale della carriera e ruolo di appartenenza.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Gli ispettori generali ed impiegati con qualifiche equiparate sono nominati con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta provinciale, scegliendoli tra i direttori di divisione ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di divisione ed equiparati ed abbiano conseguita l'idoneità nello scrutinio per merito comparativo ».

Art. 6.

Gli agenti tecnici addetti alla guida di autoveicoli possono, nei periodi in cui non sono impegnati in tale servizio, essere adibiti anche come commessi.

I commessi sono tenuti anche all'uso di macchine d'ufficio che non richiedano alcuna specializzazione professionale.

Art. 7.

Con la stessa decorrenza indicata nell'art. 9 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi tecnici è istituita in alternativa a quella di geometra la qualifica di diplomato tecnico con lo stesso svolgimento di carriera.

Il titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica è quello di perito industriale.

Per l'accesso alle qualifiche della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi sociali sono richiesti: il diploma di scuola media, congiuntamente al diploma di assistente sanitaria visitatrice o di puericultrice, ovvero a quello di infermiera psichiatrica.

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'art. 30 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sono inseriti i seguenti commi:

« Nell'assegnazione dei posti ai concorrenti, si prescinderà dalla rigida osservanza della graduatoria di merito, fatta dalla commissione giudicatrice, purchè i candidati dei rispettivi gruppi linguistici, ammessi ai concorsi, raggiungano il punteggio minimo previsto per ottenere l'idoneità.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici, che restassero vacanti o per mancanza dei concorrenti o perchè i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi, che siano risultati idonei ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per fronteggiare eccezionali esigenze di servizio, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere, entro i limiti del 15 per cento del contingente numerico spettante a ciascun gruppo linguistico nell'organico di ciascuna delle carriere di cui all'articolo 16, personale temporaneo in possesso dei requisiti richiesti per la carriera medesima, ferma restando l'osservanza del criterio sancito nel primo comma del successivo art. 29 in sede di assunzione in ruolo »

Norme transitorie e finali

Art. 10.

In via eccezionale possono essere assunte nelle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera direttiva mediante chiamata diretta, sentito il parere del consiglio di amministrazione fino al massimo di dieci persone, in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con funzioni o mansioni analoghe o corrispondenti presso altri enti pubblici, società o studi privati, oppure abbiano esercitata la corrispondente libera professione con iscrizione ai relativi albi professionali per la stessa durata di tempo. Per coloro che non siano dipendenti di enti pubblici l'assunzione è altresì subordinata al superamento di un esame di idoneità, da svolgersi secondo criteri da fissarsi dalla giunta provinciale.

Per il personale di cui al precedente comma il limite massimo di età è elevato di anni dieci.

Ad esso il servizio precedentemente prestato con mansioni analoghe o corrispondenti presso altri enti pubblici, società o studi privati, o quale libero professionista può essere riconosciuto fino ad un massimo di anni dieci agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento in sede di assunzione.

Per il resto si applicano al personale di cui al presente articolo le norme concernenti il periodo di prova.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i posti previsti nell'allegato *A*) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, per le qualifiche iniziali della carriera direttiva, sono aumentati di cinque unità nel ruolo amministrativo e di cinque unità nel ruolo speciale dei servizi tecnici.

Il presente articolo deve essere attuato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e non è più applicabile decorso tale termine.

Art. 11.

Per il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi dell'art. 66 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, il riconoscimento del servizio preruolo ai sensi delle norme vigenti ha luogo in sede di nomina in prova.

Art. 12.

Al personale assunto ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 15 della legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15, il servizio anteriormente prestato presso l'amministrazione provinciale in qualità di incaricato ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, oppure a contratto ai sensi della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, è riconosciuto per intero fino a due anni e per metà per il periodo eccedente il biennio, ai fini dell'ulteriore progressione in carriera.

Art. 13.

I primi scrutini per merito comparativo previsti dall'art. 21 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, avranno luogo con riferimento alla data del 30 giugno 1972.

Agli stessi è ammesso il personale che, alla data indicata, maturi la prescritta anzianità e sia in possesso degli altri requisiti richiesti.

Il personale che consegue l'idoneità negli scrutini di cui al presente articolo e che abbia maturato l'anzianità prescritta per l'ammissione agli scrutini prima del 30 giugno 1972, conseguirà la promozione a seconda dell'anzianità con decorrenza dalle date indicate nell'art. 22 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, ma comunque con decorrenza non anteriore alla data del 1° luglio 1970.

Art. 14.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi dell'art. 71 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e proveniente dalle ex carriere speciali delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Art. 15.

La maggiore spesa è valutata in lire 50 milioni annue.

All'onere di lire 10 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno corrente si fa fronte con una quota del previsto maggiore introito per interessi attivi sulla giacenza di cassa di cui al cap. 241 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 (Tabella *A* - Entrate).

Con legge di bilancio saranno apportate le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di lire 40 milioni per gli esercizi successivi, si provvederà con una corrispondente quota del maggior gettito previsto, a partire dall'anno 1973, degli interessi attivi di cui al secondo comma del presente articolo, adeguando conseguentemente gli stanziamenti relativi sugli appositi capitoli di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 3 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(13412)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.